



STATUTI
dell'
ASSOCIAZIONE DEGLI STORICI
DELLA CORONA D'ARAGONA

CAPITOLO I

La denominazione, i fini e la sede

Articolo 1

Con la denominazione Associazione di Storici della Corona d'Aragona si costituisce questa identità, che regola le sue attività in accordo con quanto stabilito dalla Legge Organica 1/2002 del 22 marzo del Regno di Spagna regolatrice del diritto di associazione, e i suoi statuti.

Articolo 2

I fini dell'associazione sono:

1. Promuovere la ricerca e la diffusione di quanto compiuto dalla Corona d'Aragona, in tutti i suoi versanti, che includono la sua struttura istituzionale, politica, sociale, economica e culturale durante i secoli medievali e moderni, così come il suo successivo eco, studiato dal punto di vista delle diverse discipline accademiche (storia, storia dell'arte, filologie, archeologia, museologia, diplomazia, ecc...).
2. Facilitare il contatto, l'intercambio, e la circolazione di informazione tra gli investigatori che studiano la Corona d'Aragona in qualsiasi luogo del mondo.
3. Vegliare per la qualità della ricerca, della divulgazione e della docenza nei contenuti riguardanti la Corona d'Aragona.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione realizza le seguenti attività:

1. Gestione di un sito web comune.
2. Promozione di incontri e pubblicazioni specifiche.
3. Articolazione di reti specializzate.
4. Incentivazione alla collaborazione tra gruppi di ricerca.
5. Azioni e iniziative per facilitare e promuovere la mobilità e la partecipazione nelle attività scientifiche di ricercatori e studiosi.
6. Emissione d'informi specifici.

7. Partecipazione in comitati consultivi reati per l'Amministrazione o altre entità.
8. Qualsiasi altra attività direttamente correlata alle finalità citate.

Nella comunicazione e diffusione di queste attività, si potrà far uso di qualsiasi lingua comune, attualmente o durante il Medioevo, nel territorio dell'antica Corona d'Aragona, con una preferenza dell'inglese, lo spagnolo, il catalano, il francese e l'italiano, indifferentemente.

In ogni caso, si esclude ogni scopo di lucro.

Articolo 3

1. La sede dell'Associazione si trova nell'Università di Lleida, nella Piazza Victor Siurana numero 1, 25003 Lleida.
2. Le funzioni di quest'associazione cercano un'ampia ripercussione internazionale. Le azioni fisiche avranno luogo maggiormente nei territori dell'antica Corona d'Aragona.

CAPITOLO II

I membri dell'associazione e i loro diritti e obblighi

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, liberamente e volontariamente, siano interessate al raggiungimento delle sue finalità.

Per quanto riguarda le persone fisiche:

1. Devono essere persone maggiorenni che dimostrino mantenere un'attività di ricerca riguardante l'antica Corona d'Aragona.

Per quanto riguarda le persone giuridiche:

1. La domanda di ammissione deve essere accettata da un organo competente.
2. Le norme secondo le quali una persona giuridica viene regolata, non escludono la possibilità di formar parte di un'associazione.

Per entrare a far parte dell'Associazione si deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, allegando la documentazione accreditativa delle attività esercitate in relazione alla Corona d'Aragona. Il Consiglio di Amministra-

zione prenderà una decisione relativa alla domanda durante la prima riunione che abbia luogo e la comunicherà alla seguente assemblea generale.

Articolo 5

Sono diritti dei membri dell'associazione:

1. Assistere con voce e voto alle riunioni dell'Assemblea Generale.
2. Eleggere o essere eletti per cariche di rappresentazione o per esercitare cariche direttive.
3. Diffondere, attraverso l'Associazione, le diverse attività portate a termine dalla ricerca e diffusione della Corona d'Aragona.
4. Proporre iniziative e collaborazioni relative allo studio e divulgazione della Corona d'Aragona.
5. Esercizio della carica che gli viene conferita in ogni caso.
6. Intervenire nel governo e nelle gestioni, nei suoi servizi e nelle attività dell'associazione, in accordo con le norme legali e statutarie.
7. Esporre all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione tutto ciò che si consideri rilevante nella contribuzione a rendere più piena la vita dell'associazione e a rendere più efficace la realizzazione degli obiettivi sociali di base.
8. Richiedere e ottenere spiegazioni riguardanti l'amministrazione e la gestione del Consiglio d'Amministrazione o dei mandatarî dell'associazione.
9. Essere ascoltati tramite l'adozione di misure disciplinari.
10. Ricevere informazioni sopra le attività dell'Associazione.
11. Fare uso dei servizi comuni che l'Associazione stabilisce o che abbia a sua disposizione.
12. Formare parte dei gruppi di lavoro.
13. Avere una copia degli statuti.
14. Consultare i libri dell'associazione.

Articolo 6

Sono obblighi dei membri dell'associazione:

1. Impegnarsi con le finalità dell'Associazione e partecipare attivamente al raggiungimento di queste ultime.

2. Contribuire al sostenimento dell'associazione tramite il pagamento di quote, contributi e altre apportionamenti economiche fissate dagli statuti e concordemente approvate con questi ultimi.
3. Rispettare gli altri obblighi derivanti dalle disposizioni degli statuti.
4. Soddisfare e compiere gli accordi validamente adottati dagli organi governamentali dell'Associazione.

Articolo 7

L'Assemblea generale, proposta dal Consiglio Direttivo, può nominare soci protettori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in maniera particolare al sostenimento della Società, tramite donazioni economiche, o di altro tipo, per il mantenimento e sostegno dell'Associazione e la promozione delle sue attività.

Articolo 8

L'Assemblea generale, proposta dal Consiglio Direttivo, può nominare soci d'onore le persone fisiche o giuridiche che si ritengono speciali in merito scientifico e culturale in accordo con gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 9

La condizione di associato non è trasmissibile. Il Consiglio Direttivo può espellere dall'Associazione se si presentano i seguenti casi, comunicandolo nell'Assemblea Generale Immediata:

1. La decisione della persona interessata, la quale deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
2. Il mancato pagamento delle quote fissate nonostante gli siano stati presentati i dovuti richiami, prima dal tesoriere e dopo dal Consiglio Direttivo.
3. Il mancato compimento delle obbligazioni statutarie.

Articolo 10

L'Associazione manterrà aggiornato il registro degli associati e l'archivio con i loro dati, che saranno debitamente custoditi e protetti in accordo con la legislazione vigente.

CAPITOLO III

L'Assemblea Generale

Articolo 11

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione: i suoi membri ne formano parte per diritto proprio e irrinunciabile.
2. I membri dell'Associazione, riuniti in Assemblea Generale, legalmente costituita, decidono per maggioranza le questioni competenti l'Assemblea.
3. Tutti i membri sono soggetti agli accordi dell'Assemblea Generale, includendo gli assenti, coloro che dissentono e i presenti astenuti.

Articolo 12

L'Assemblea Generale ha le seguenti facoltà:

- a) Approvare, se appropriato, la gestione dell'organo governamentale, il pre-supposto e i conti annuali.
- b) Eleggere ed espellere i membri dell'organo governamentale e controllarne l'attività.
- c) Modificare gli articoli.
- d) Concordare il modulo e l'importo delle contribuzioni al finanziamento dell'associazione o al pagamento delle sue spese, includendo le apportionamenti al patrimonio dell'Associazione.
- e) Concordare la trasformazione, la diffusione, la divisione o lo scioglimento dell'associazione.
- f) Concordare l'ingresso e l'uscita in federazioni o confederazioni.
- g) Sollecitare la dichiarazione di pubblica utilità.
- h) Approvare il regolamento del regime interno e le sue modifiche.
- i) Essere a conoscenza delle domande presentate per diventare soci, e anche gli alti e i bassi dovuti a una ragione diversa dalla separazione definitiva.
- j) Ratificare, se necessario, le basse discipline e le altre sanzioni imposte dal Consiglio di Amministrazione per infrazioni molto gravi.
- k) Proporre attività e interventi concordanti con gli obiettivi dell'Associazione che il Consiglio Direttivo deve assumere.
- l) Risolvere le questioni che non sono espressamente attribuite a nessun altro organo dell'Associazione.

Articolo 13

1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria come minimo una volta all'anno, convocata dal Presidente o, in caso di assenza o malattia, da vicepresidente.
2. Il Presidente o, in caso di assenza o malattia, il vicepresidente, può convocare l'Assemblea Generale di carattere straordinario sempre che lo consideri conveniente, e deve farlo quando lo richiedono almeno il 10% dei soci; in questo caso, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni iniziando a contare dal momento della richiesta.

Articolo 14

1. Il Presidente o, in caso di assenza o malattia, il vicepresidente, convocherà l'assemblea tramite un invito che il segretario farà arrivare a tutti i soci che deve contenere, come minimo, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
2. La convocazione deve essere comunicata con un anticipo di 15 giorni rispetto alla data della riunione, individualmente e attraverso una lettera che consista nella relazione attuale dei soci che deve avere l'associazione.
3. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal presidente dell'associazione. Se quest'ultimo non è presente, deve essere sostituito, successivamente, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
4. Nella riunione dell'Assemblea Generale deve agire come segretario chi ostenti lo stesso incarico nel Consiglio Direttivo, e in caso di assenza giustificata il vicesegretario. In assenza dei due, l'Assemblea Generale sceglierà il segretario della riunione.
5. Il segretario estende il verbale di ogni riunione, e deve poi firmarlo insieme al presidente. Deve includere una sintesi delle deliberazioni, il testo degli accordi adottati, il risultato numerico delle votazioni e la lista dei partecipanti.
6. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea Generale si legge il verbale della precedente sessione, di modo tale che possa essere approvato o modificato. Cinque giorni prima, ad ogni modo, il verbale e qualsiasi altro documento devono trovarsi a disposizione dei soci nell'area sociale.

Articolo 15

1. L'Assemblea Generale si costituisce validamente indipendentemente dal nome delle persone associate presenti o rappresentate.
2. 10% dei soci può sollecitare all'organo governamentale l'inclusione nell'ordine del giorno di una o più questioni da trattare. Nel caso in cui sia già stata convocata l'Assemblea, possono farlo entro il primo terzo del periodo compreso tra la ricezione della convocatoria e la data in cui quest'organo si deve riunire. L'assemblea può adottare risoluzioni solamente rispetto ai punti inclusi nell'ordine del giorno, a meno che il punto in questione non sia stato costituito con carattere universale o che gli accordi si riferiscano alla convocatoria di una nuova assemblea generale.

Articolo 16

1. Nelle riunioni dell'Assemblea Generale, un voto corrisponde a ogni membro dell'associazione.
2. Gli accordi sono stipulati a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentanti.
3. Per adottare accordi riguardanti la modifica degli statuti, lo scioglimento dell'associazione, la costituzione di una federazione con associazioni simili o l'integrazione in una già esistente, e la disposizione o l'alienazione dei beni, si richiede una maggioranza qualificata dei soci presenti o rappresentanti (i voti favorevoli superano la metà di quelli emessi). In ogni caso, l'elezione del Consiglio di Amministrazione, se si presentano vari candidati, si tiene con l'accordo della maggioranza semplice o relativa dei soci presenti o rappresentanti (maggioranza di voti favorevoli rispetto ai contrari).

CAPITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione governa, amministra e rappresenta l'Associazione. Quest'organo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal sottosegretario, dal tesoriere e da otto membri, cariche che devono essere esercitate da persone diverse.

2. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere associati e maggiorenni, avviene tramite il voto dell'Assemblea Generale.

Articolo 18

1. Con precedenza all'Assemblea Generale al termine del periodo di vigilanza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione convocherà le elezioni da celebrare durante l'Assemblea Generale. A partire da questa convocazione, si aprirà il termine di un mese per la candidatura di qualsiasi degli incarichi elettivi da parte di qualsiasi socio o membro del Consiglio Direttivo. La lista provvisoria di tutti i candidati proposti, sarà immediatamente resa a conoscenza al segretario, indicando nel suo caso, l'appartenenza alla corrispondente candidatura. Dopo un periodo di quindici giorni, destinati a considerare qualsiasi tipo di reclamo o impugnazione, si procederà alla pubblicazione della lista definitiva, che sarà comunicata a tutti i soci dal segretario con un preavviso non inferiore a quindici giorni dalla data elettorale.
2. I candidati e le candidature che si presentano, hanno il diritto di avere una copia della lista dei soci, dei loro domicili e dei loro indirizzi elettronici, fornita dal segretario sotto accordo di non utilizzo se non per la partecipazione nella convocazione elettorale già indetta.

Articolo 19

Nella selezione saranno considerati validi i voti effettuati in maniera presenziale, per posta o per delegazione. Nel primo caso, la votazione deve effettuarsi durante l'Assemblea Generale. Nel secondo, si accetteranno i voti che arrivano in sede dell'Associazione indirizzati al segretario fino a due giorni prima della votazione, tramite posta certificata da un allegato che contenga la fotocopia del Documento d'Identità del socio che esercita la votazione e un altro allegato chiuso con il voto. Il voto per delega si eserciterà durante la votazione nell'Assemblea Generale, quando un socio fornisce il voto chiuso di un altro socio numerario, dopo aver presentato al tavolo elettorale un documento firmato del socio che delega che consiste nel nome e numero del socio di chi delega e di chi viene delegato. Dopo le votazioni presenziali, il Presidente, introdurrà nell'urna i voti per e-mail, dopo di che quelli dei delegati. Finite le votazioni, si procederà con lo scrutinio e, dopo questo, ad alzare i verbali elettorali.

Articolo 20

1. Le persone elette entrano in funzione dopo aver accettato l'incarico.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la carica gratuitamente.
3. La nomina e la revoca della carica devono essere comunicate al Registro delle Associazioni in Spagna tramite un certificato, rilasciato dal segretario uscente con l'approvazione del presidente uscente, che deve includere anche l'accettazione delle persone che occuperanno la carica.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si può aggiungere un Presidente d'Onore se eletto da parte dell'Assemblea Generale o roposto dal Consiglio Direttivo, con carattere onorevole e vitalico, in caso di riconoscimento dei meriti speciali a beneficio dell'Associazione e dei suoi obiettivi.

Articolo 22

1. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la carica durante un periodo di cinque anni, nonostante possano essere rieletti due volte.
2. La revoca della carica prima che scada il termine legale del suo mandato può essere causata da:
 - a) Morte o dichiarazione d'assenza, nel caso di persone fisiche; o estinzione, nel caso di persone giuridiche.
 - b) Incapacità o squalifica.
 - c) Rinuncia notificata all'organo governamentale.
 - d) Separazione concordata dall'Assemblea Generale.
 - e) Qualsiasi altra causa stabilita dalla legge o dagli articoli.
3. I posti vacanti che si verificano al Consiglio di Amministrazione devono essere coperti alla prima riunione dell'Assemblea Generale che abbia luogo. Nel frattempo, un membro dell'associazione può occupare provvisoriamente la carica vacante.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti facoltà:

- a) Rappresentare, dirigere e amministrare l'associazione nel modo più ampio riconosciuto dalla legge; allo stesso modo, realizzare le decisioni prese dall'Assemblea Generale, in accordo con le norme, istruzioni e direttive stabilite dall'Assemblea stessa.
- b) Stabilire gli accordi necessari in relazione alla comparizione davanti agli organi pubblici e il compimento di ogni tipo di azione legale e di interposizione di risorse pertinenti.
- c) Proporre all'Assemblea Generale la difesa degli interessi dell'Associazione.
- d) Proporre all'Assemblea Generale la difesa dell'istituzione delle quote che i membri devono soddisfare.
- e) Convocare le assemblee generali e controllare il rispetto degli accordi adottati.
- f) La presentazione del bilancio e dell'estratto conto per ciascun esercizio finanziario all'Assemblea Generale affinché vengano approvati, e la preparazione del presupposto per il seguente esercizio.
- g) Contrattare i dipendenti che l'Associazione può avere.
- h) Ispezionare la contabilità e far sì che i servizi funzionino con regolarità.
- i) Stabilire gruppi di lavoro per raggiungere in maniera più efficiente ed efficace i fini dell'associazione, e autorizzare gli interventi che questi gruppi di lavoro svolgono.
- j) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione che si devono occupare di ogni gruppo di lavoro, su proposta degli stessi gruppi.
- k) Designare i rappresentanti dell'Associazione che rappresentano prima gli altri enti in caso si solleciti l'assistenza o altri tipi di collaborazione su temi propri dell'Associazione.
- l) Effettuare i passi necessari davanti agli enti pubblici, istituzioni e altre persone, per ottenere: sovvenzioni o altri aiuti, o l'uso di locali o edifici.
- m) Aprire conti correnti e conti di risparmio a qualsiasi stadiatione del credito o istituto di risparmio e disporre dei fondi che si trovano in questo deposito. La disposizione dei fondi si trova nell'articolo 37.
- n) Risolvere provvisoriamente qualsiasi caso imprevisto dallo statuto e renderne conto alla prima riunione dell'Assemblea Generale.
- o) Qualsiasi altra facoltà non specificamente attribuita a qualsiasi altro organo di governo dell'associazione o al quale sia stato espressamente delegato.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione, precedentemente convocato dal presidente o dal suo eventuale sostituto, deve riunirsi in sessioni regolari con una frequenza stabilita dai suoi propri membri, che in ogni caso non può essere inferiore a una volta ogni sei mesi.
2. Si deve riunire in sessione straordinaria quando il Presidente lo convochi o se richiesto da un terzo dei membri che lo compongono.

Articolo 25

1. Il Consiglio di Amministrazione è considerato legalmente valido se è stato annunciato con un anticipo di almeno quindici giorni dal Presidente o, in sua assenza o malattia, dal vicepresidente, tramite comunicazioni del segretario a ognuno dei suoi membri. Sarà ritenuta valida se viene raggiunto il quorum della metà più uno dei membri.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono obbligati ad assistere a tutte le riunioni convocate, sebbene possano essere assolti per motivi giustificati. L'assistenza del presidente, del segretario o delle persone che lo sostituiscono è sempre necessaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione prende accordi per semplice maggioranza dei partecipanti.

Articolo 26

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle sue facoltà a una o più commissioni o gruppi di lavoro se conta, per farlo, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.
2. Può anche nominare, con lo stesso quorum, uno o più amministratori delegati per svolgere la carica che gli viene assegnata con le facoltà che verranno ritenute opportune in ciascun caso.
3. La formulazione dei conti o degli atti che devono essere autorizzati o approvati non possono essere delegati.

Articolo 27

Gli accordi del Consiglio di Amministrazione devono essere registrati nel Libro degli Atti e devono essere firmati dal segretario e dal Presidente.

All'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, si legge il verbale della precedente sessione, di modo tale che possa essere approvato o modificato, se necessario.

CAPITOLO V

La presidenza e la vicepresidenza

Articolo 28

1. Sono proprie della presidenza le seguenti funzioni:
 - a) Dirigere e rappresentare legalmente l'associazione, con la delega dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
 - b) Presiedere e dirigere legalmente l'associazione, tanto dell'Assemblea Generale come del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Esprimere un voto decisivo in caso di parità.
 - d) Stabilire la convocatoria delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
 - e) Approvare i verbali e i certificati rilasciati dal segretario dell'associazione.
 - f) Le attribuzioni rimanenti della carica e quelle delegate dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presidente viene sostituito in caso di assenza o malattia, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio, in questo stesso ordine.

Articolo 29

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o malattia, e agisce per delegazione di egli in tutte le responsabilità e rappresentazioni che gli competono.

CAPITOLO VI

La tesoreria e la segreteria

Articolo 30

Il tesoriere ha la responsabilità della contabilità dell'associazione. Per questo deve:

- a) Custodire e controllare le risorse dell'Associazione.
- b) Lavorare al presupposto, il bilancio e la liquidazione dei conti.
- c) Avere un libro di cassa.
- d) Gestire e firmare le ricevute delle quote.
- e) Trattare e firmare qualsiasi altro documento della tesoreria.
- f) Gestire e pagare le fatture approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- g) Inviare i liquidi restanti in depositi aperti in stabilimenti di credito e risparmio e monitorare questi fondi.

Articolo 31

Il segretario deve:

- a) Custodire la documentazione dell'associazione.
- b) Estendere, redattare e firmare i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- c) Tenere a carico e custodire i libri delle registrazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- d) Redattare e autorizzare i certificati che si devono registrare.
- e) Prendere e custodire in accordo con la legislazione vigente, il libro di registro dei soci e la corrispondente base dati.
- f) Sdoganare la posta dell'Associazione, salvo quella che sia del Presidente o del Tesoriere.
- g) Occuparsi delle attività amministrative dell'Associazione e redattare le Memorie delle attività.
- h) Passare alle mani del tesoriere i giri, carichi, libri, pubblicazioni ed altri effetti che egli deve trattare o custodire.
- i) Qualunque altra attività di tipo amministrativo e rappresentativo che non corrisponda al presidente, al tesoriere o agli altri incarichi.

Articolo 32

Il sottosegretario assisterà al segretario nel compiere le sue funzioni e lo sostituirà in caso di assenza giustificata, nelle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VII

Le commissioni o gruppi di lavoro

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione creerà le commissioni o gruppi di lavoro che considera necessari per il miglior funzionamento e gestione di determinate attività.

I membri dell'Associazione che desiderano formare una commissione o gruppo di lavoro devono comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, spiegando le attività che propongono portare a termine. Il Consiglio di Amministrazione, in caso lo ritenga necessario, lo integrerà alle altre commissioni o gruppi di lavoro dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si deve occupare di analizzare le distinte commissioni o gruppi di lavoro, e periodicamente devono ricevere i loro membri incaricati con una relazione dettagliata delle loro attuazioni.

Il Consiglio di Amministrazione informerà l'Assemblea Generale delle attività di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

CAPITOLO VIII

Il regime economico

Articolo 34

Le risorse economiche dell'associazione sono alimentate da:

- a) Le quote stabilite dall'Assemblea Generale per i suoi membri.
- b) Le sovvenzioni ufficiali o particolari.
- c) Le donazioni, le successioni o i lasciti.
- d) Le rendite del patrimonio stesso o provenienti da altri ingressi possibilmente ottenibili.

Articolo 35

Tutti i membri dell'Associazione sono obbligati a sostenerla economicamente, tramite quote o contributi, di modo tale e nella proporzione determinata dall'Assemblea Generale con la proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale può stabilire quote d'ingresso, quote periodiche mensili, —che si devono pagare per mesi, trimestri o semestri, a seconda della disposizione del Consiglio di Amministrazione— e quote straordinarie.

Articolo 36

L'esercizio economico coincide con l'anno naturale e chiude il 31 Dicembre.

Articolo 37

Nei conti correnti o conti di risparmio aperti in istituti di credito o di risparmio, devono figurare le firme del presidente, del tesoriere e del segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare anche che venga messa la firma di altri soci, e deve informare di ciò e ricevere l'approvazione dell'Assemblea Generale immediata.

Per poter disporre del fondo basta ottenere due firme, una delle quali deve essere quella del tesoriere o del presidente.

Articolo 38

L'Associazione, e nel suo nome il tesoriere, porterà una contabilità che mostri l'immagine fedele del suo patrimonio, del risultato e della situazione finanziaria della stessa, così anche delle attività realizzate. Nella contabilità figureranno gli ingressi e le spese, con tutti i dettagli. I conti verranno approvati annualmente dall'Assemblea Generale, con la data di fine esercizio economico il 31 di dicembre, d'accordo con l'articolo 36 di questo stesso statuto.

Articolo 39

L'attivo dell'Associazione risponderà dei suoi compromessi e debiti acquisiti a suo nome, senza che nessuno degli associati debba farlo personalmente. I membri del Consiglio di Amministrazione, come organi rappresentanti dell'Associazione e ancora delle persone che possono agire in suo nome e rappresentazione, risponderanno prima a questa, i soci e per terzo ai danni causati e ai debiti contratti per gli adolosi, colposi e neglienti dichiarati.

CAPITOLO IX

Il regime disciplinare

Articolo 40

L'organo governamentale può sanzionare le infrazioni commesse dai soci nel rispetto e ai fini dell'attuazione dell'Associazione.

Queste infrazioni si possono qualificare come lievi, gravi e molto gravi, e le sanzioni corrispondenti possono andare da un'ammonizione fino all'espulsione dall'associazione, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

Se il Consiglio di Amministrazione lo considera necessario, per iniziativa propria o a petizione dell'Assemblea Generale, può redattare un manuale di regime interno per precisare una tabella delle sanzioni.

La procedura sanzionatoria viene avviata automaticamente o come conseguenza di una denuncia o comunicazione. Entro un termine di 10 giorni, il Consiglio di Amministrazione nomina un tutore che si occupa delle procedure sanzionatorie e propone la risoluzione entro un termine di 15 giorni, con una precedente audienza del presunto offensore. La risoluzione finale, deve essere motivata e approvata da due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, e deve essere adottata da quest'organo entro un periodo di 15 giorni.

Nel caso di sanzioni per mancanze molto gravi accordate dal Consiglio di Amministrazione, le persone interessate possono richiedere la ratificazione della sanzione prima che l'assemblea generale che abbia luogo.

In tutti i casi il Consiglio di Amministrazione deve informare delle infrazioni e sanzioni in un'Assemblea Generale immediata.

CAPITOLO X

Modifica dello statuto, durata e scioglimento

Articolo 41

Le modifiche dello statuto che colpiscono il contenuto previsto dall' articolo 7 della Legge Organica 1/2002 del 22 di marzo del Regno di Spagna regolatrice

del diritto dell'Associazione richiederà l'accordo adottato dall'Assemblea Generale Straordinaria convocata specificamente con questo fine. Dovrà essere oggetto di iscrizione per il periodo di un mese e produrrà effetti, tanto per gli associati quanto per terzi, fin quando non si sia proceduto alla sua iscrizione nel Registro dell'Associazione, disciplinando per la stessa il silenzio positivo previsto nell'articolo 30.1 della Legge citata. Le restanti modifiche produrranno effetti per gli associati dal momento delle loro attuazioni, mentre che per i terzi sarà necessaria, ancora, l'iscrizione nel Registro corrispondente.

Articolo 42

La durata dell'Associazione è indefinita.

Articolo 43

L'associazione può essere sciolta se approvato dall'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria espressamente con questo fine, così come per le cause determinate nell'articolo 39 del Codice Civile del Regno di Spagna per sentenza giudiziaria.

Articolo 44

1. Una volta concordato lo scioglimento, l'Assemblea Generale deve prendere le misure opportune tanto per quanto riguarda la destinazione dei beni e dei diritti dell'associazione, tanto per quanto riguarda l'estinzione e la liquidazione di qualsiasi operazione pendente.
2. Lo scioglimento dell'Associazione apre il periodo di liquidazione, fino a quando l'Associazione conserverà la sua personalità giuridica. L'Assemblea ha la facoltà di eleggere una commissione liquidatrice sempre che lo ritenga necessario.
3. I membri dell'Associazione sono esenti da responsabilità personale. La loro responsabilità si limita al compimento delle obbligazioni che loro stessi hanno accettato volontariamente.
4. Il saldo netto derivato dallo scioglimento viene consegnato direttamente all'ente pubblico o privato senza scopo di lucro che, nell'ambito di azione territoriale dell'associazione, abbia spiccato nella sua attività a favore di enti benefici.

5. Le funzioni di liquidazione ed esecuzione degli accordi a cui fanno riferimento gli appartati anteriori di questo stesso articolo, sono competenza del Consiglio di Amministrazione se l'Assemblea Generale non conferisce questa missione a una commissione di liquidazione specialmente designata a tal fine.

Lleida, 4 Dicembre 2017